

**Dott. FORTUNATO MORISCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 18 aprile 2013

**Circolare 10/2013: Responsabilità nei contratti appalto - subappalto**

Gentile Cliente,

la presente fa seguito alla ns. Circolare 10/2012 ed è volta a ricordarLe che il Legislatore ha previsto una specifica **responsabilità economica applicabile** ai contratti di appalto / subappalto aventi le seguenti caratteristiche:

- oggettive → relativi ad **opere, forniture o servizi**
- soggettive → conclusi da soggetti che pongono in essere operazioni **rilevanti ai fini IVA**

Di conseguenza la normativa non è applicabile:

- alle **“stazioni appaltanti”**;
- ai **privati e/o ai condomini** (perché una delle parti non è un soggetto IVA)

**RESPONSABILITA'**

La responsabilità sopra citata si sostanzia nei seguenti elementi:

- **l'appaltatore** (ossia il fornitore), è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti tributari riguardanti il contratto di subappalto nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. Pertanto l'appaltatore, al fine di evitare la responsabilità solidale, deve verificare che il subappaltatore abbia regolarmente effettuato i versamenti scaduti alla data di pagamento del corrispettivo  
A tal fine l'appaltatore deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti (anche tramite asseverazione di professionista abilitato, .....);

- il committente (ossia il cliente) ha soltanto l'obbligo di verificare, prima di pagare la fattura all'appaltatore, che quest'ultimo e gli eventuali subappaltatori, abbiano effettuato i suddetti adempimenti. Pertanto nel caso in cui il committente paghi l'appaltatore, senza che quest'ultimo gli abbia fornito la documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, è applicabile la sanzione da € 5.000 a € 200.000

L'Agenzia delle Entrate con una prima Circolare dell' 8.10.2012 ha precisato, in particolare, che:

- ***l'attestazione della regolarità dei versamenti*** effettuati dall'appaltatore / subappaltatore può essere resa anche direttamente dall'appaltatore / subappaltatore tramite una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000;
- la ***richiesta della documentazione*** attestante la **regolarità dei suddetti versamenti effettuati**, dall'appaltatore / subappaltatore, riguarda soltanto le prestazioni rese nell'ambito di contratti stipulati dal 12.8.2012.

L'Agenzia delle Entrate con una successiva Circolare dello 01.3.2013, ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti e precisamente:

- la disciplina in esame ha un'applicazione generalizzata e pertanto è applicabile a tutti i settori ed a tutti i contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti;
- la disciplina in esame è applicabile soltanto alla tipologia contrattuale rientrante nell'appalto, e non è necessaria la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore), ma è sufficiente la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui *"l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente"*, mentre il subappaltatore rappresenta una *"figura eventuale"*;
- sono escluse dalla disciplina in esame le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:
  - a) gli appalti di **fornitura di beni**. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter dell'art. 13-ter, DL n. 83/2012, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi;
  - b) il **contratto d'opera**, ex art. 2222, C.c. (ciò conferma l'esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
  - c) il **contratto di trasporto**, ex art. 1678 e seguenti, C.c.;
  - d) il **contratto di subfornitura**, ex Legge n. 192/98;
  - e) le **prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile**.

La disciplina in esame è applicabile, come sopra accennato, ai contratti stipulati dal 12.8.2012. Peraltro, *"l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012"*.

## L'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITÀ FISCALE

Con riferimento all'attestazione della regolarità fiscale dei versamenti fiscali effettuati dall'appaltatore / subappaltatore:

- in presenza di **più contratti di appalto / subappalto tra le medesime** la stessa regolarità può essere **rilasciata in "modo unitario"** ed inoltre *"può essere fornita anche con **cadenza periodica** fermo restando che, **al momento del pagamento**, deve essere attestata la **regolarità di tutti i versamenti** relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data, **che non siano stati oggetto di precedente attestazione**;*

- se i **pagamenti** all'appaltatore / subappaltatore sono effettuati mediante **bonifico bancario** “o altri strumenti che **non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore**” l'attestazione della regolarità dei versamenti fiscali va riferita a quelli scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore **effettuano la disposizione bancaria e non** al momento del **successivo accredito sul c/c del beneficiario (appaltatore / subappaltatore)**;
- in caso di **cessione del credito** (da parte dell'appaltatore / subappaltatore) al fine di **liberare l'acquirente del credito dal rischio di eventuali inadempimenti fiscali del cedente** la regolarità fiscale del credito ceduto può essere attestata “*nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)*”.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per fornire sia il fac-simile della “dichiarazione sostitutiva del versamento delle ritenute e dell'IVA” e sia chiarimenti sulla disciplina in questione porgiamo cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco